

VERSATO CONTRIBUTO
UFFICIO REGISTRO - ~~REBOECO~~

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT.N.

376/18

Il Giudice di Pace, Avv. Amelia Rosano,
ha pronunciato la seguente

SEZ.III

R.G.
REP.

CONT

75260/17

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.75260 R.G. contenzioso dell'anno
2017,

10236/18

TRA

██████████ elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi n.1 presso lo
studio dell'Avv. Marcello Padovani che lo rappresenta e difende in virtù di
procura in calce all'atto di citazione;

Attore *h*

E

ACEA SPA quale mandataria di ACEA ENERGIA spa, in persona del
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniel Rupeni ed
elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Ostiense n.2;

Convenuta

Oggetto: pagamento somma, risarcimento danni

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 26.10.18 da intendersi qui
trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ conveniva in
giudizio ACEA ENERGIA spa per sentirla condannare al pagamento della
somma di €1.925,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al
risarcimento del danno che quantificava in €1.000,00.

Assumeva l'attore di essere stato cliente domestico Acea per innumerevoli
anni e nell'ambito di tale rapporto contrattuale beneficiava delle condizioni
del mercato tutelato, solo in data 22.10.2014, ricevuta una fattura anomala si
rendeva conto che in data 30.07.2009 era stato trasferito al libero mercato
con la stessa Acea senza preavviso e senza comunicazione alcuna.

Dopo aver presentato inutilmente reclamo, esperiva il tentativo di
conciliazione presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas conclusasi con
un mancato accordo. Precisava di non aver mai sottoscritto alcun contratto
e che si trattava di una fornitura non richiesta

Instaurato il contraddittorio si costituiva l'Acea spa quale mandataria di
Acea Energia spa la quale contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Assumeva che l'attore in data 30.07.2009 aveva sottoscritto la proposta di
adesione contrattuale per passare al mercato libero.

Parte attrice disconosceva la sottoscrizione apposta sul contratto e parte
convenuta rinunciava alla verificaione.

La causa, istruita con la produzione documentale, all'udienza del 26.10.18
veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dell'attore.

Passando all'esame del merito, deve rilevarsi che nel presente processo di
cognizione in cui si controverte in merito all'esistenza o meno di un diritto
di credito, trovano applicazione le ordinarie regole probatorie circa l'onere
della prova ed è onere di parte attrice provare i fatti che costituiscono il
fondamento del diritto fatto valere in giudizio, ai sensi dell'art.2697, 1° co
C.C..

Si rileva che, vista la rinuncia alla verificaione il documento depositato
dalla convenuta non è utilizzabile, e che è emerso che parte convenuta ha

fornito prestazioni non richieste, pertanto visto l'art.66 bis del Codice del Consumo che prevede che il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, l'attore ha diritto alla restituzione delle somme pagate che, viste le fatture in atti che vanno dal 22.02.2010 al 15.12.2016, ammontano ad €1.925,09.

Ne consegue che la convenuta deve effettuare in favore dell'attore il pagamento della somma di €1.925,09 oltre interessi legali dalla domanda esclusa la rivalutazione perché compresa negli interessi.

La domanda relativa al risarcimento del danno è rimasta sfornita di prova pertanto va rigettata con compensazione delle spese di lite.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo.

PQM

così pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €1.925,09 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda sino al soddisfo;

-condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di €730,00 di cui €600,00 per compensi professionali ed €130,00 per spese, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.

-rigetta ogni altra domanda e compensa le relative spese di lite.

Così deciso in Roma in data 5 novembre 2018.

Il Giudice di Pace
(Avv. Amelia Rosano)

Amelia Rosano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 9.11.18
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Saffini Meri